

COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE
E L'INNOVAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 163/2006**

Approvato con deliberazione G.C. n. del

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 93, commi 7 *bis* – 7 *quinquies*, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – di seguito denominato “codice” – ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione ivi previsto.

2. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni elencate nell'articolo seguente, se esse sono prestate, completamente o in parte, da dipendenti comunque in servizio presso il servizio Tecnico.

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Art. 2 – Prestazioni incentivabili

1. Ai sensi dell'articolo 93, commi 7 *bis* – 7 *quinquies*, del codice sono incentivabili le seguenti prestazioni:

– i progetti, nei livelli preliminare, definitivo ed esecutivo, di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 93, D.Lgs. 163/2006 e del titolo II della parte II del D.P.R. 207/2010, relativi a lavori pubblici, cioè agli interventi di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;

– le varianti ai progetti di lavori pubblici, limitatamente al loro importo, purché per l'approvazione siano state necessarie prestazioni aggiuntive ed autonome rispetto a quelle richieste per il progetto principale.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

3. In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

Art. 3 – Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Per i progetti di cui all'art. 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è pari all'80% per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, che non può essere superiore al 2% sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, IVA esclusa, come specificamente previsto dalla tabella A allegata al presente Regolamento. A tale importo vanno sommati gli eventuali importi a disposizione, stanziati nel quadro economico dell'intervento, per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, e per i quali siano state eseguite le relative attività progettuali. Ai sensi dell'art. 93, comma

7 *ter*, del D.Lgs. 163/2006, i compensi che gli enti locali ripartiscono a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

5. Le somme che confluiscono nel "Fondo per la progettazione e l'innovazione" si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione del processo di realizzazione dell'opera o del lavoro pubblico.

Art. 4 – Conferimento degli incarichi

1. Il Responsabile del servizio competente indica, con atto scritto, i nominativi e i compiti specifici dei tecnici individuati per assumere la responsabilità professionale del progetto, ai sensi dell'art. 90, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e/o la responsabilità del procedimento. Il Responsabile del servizio competente, prima dell'inizio della fase progettuale, segnalerà inoltre i nominativi degli ulteriori dipendenti comunque in servizio che svolgeranno attività di collaborazione che li rendono eligibili per la ripartizione dell'incentivo sulla base del successivo comma, indicando per ognuno compiti e livelli di responsabilità.

2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento;

b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti previsti dal codice, assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

f) i collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del

progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del responsabile del servizio competente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Art. 5 – Importo del compenso incentivante

1. L'importo del compenso incentivante, individuato ai sensi degli articoli precedenti, si ottiene moltiplicando l'80% dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare per le relative percentuali di cui alle Tabelle allegate A e B.

Art. 6 – Ripartizione verticale

1. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali, è effettuata sulla base della Tabella B allegata.

Art. 7 – Ripartizione orizzontale

1. La quota, determinata con l'applicazione degli artt. 5 e 6, deve essere ripartita fra i soggetti destinatari con i criteri previsti alla Tabella C allegata.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 *ter*, del D.Lgs. 163/2006, le quote dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in servizio presso l'Ente, in quanto affidate all'esterno o prive dell'accertamento ex art. 93, comma 7 *ter*, sopra citato, costituiscono economie.

Art. 8 – Adempimento delle prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguiti i singoli livelli delle prestazioni. Detti termini sono computati in giorni lavorativi naturali consecutivi e decorrono sempre dalla data di comunicazione all'interessato del conferimento dell'incarico o, nel caso si verifichino condizioni che impediscano l'esecuzione dell'incarico, da quando queste sono venute meno.

2. Qualora si verifichi un ritardo nell'adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:

a) ritardi fino a 30 giorni, penalità pari a due per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;

b) ritardi da 31 a 60 giorni, penalità pari a quattro per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 30;

c) ritardi superiori a 60 giorni, penalità pari a sei per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 60;

d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento o hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo e altresì revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate;

e) nei casi di cui alle lett. c), qualora l'importo della penale sia superiore al 40% o nei casi di cui alla lett. d), l'Amministrazione può, previo contraddittorio con gli interessati, revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento non risultate responsabili del ritardo.

3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lett. a) e b), e comunque non superiore al sei per mille per ciascun giorno di ritardo, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento. Se il provvedimento di affidamento nulla dispone in merito alle penalità, si applica automaticamente quanto stabilito al presente articolo. Le penalità possono essere disapplicate con provvedimento motivato; l'applicazione/disapplicazione della penalità non esclude eventuali sanzioni disciplinari o l'apertura di procedimento per risarcimento del danno, in base alla normativa vigente.

4. Qualora si verificasse una delle circostanze di cui all'art. 132, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006, cioè errore o omissione di progettazione, che si configuri come omesso o inesatto adempimento, sono applicate le seguenti penalità:

a) se la situazione è sanabile senza il bisogno di approvare ulteriori atti di programmazione o di reperire nuove risorse finanziarie, la quota relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotta del 10%;

b) se l'inesatto adempimento comporta invece la necessità di varianti progettuali o di modifiche agli atti di programmazione, la quota relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotta del 25%;

c) nei casi di cui alla lett. b), qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'Amministrazione, in quanto comportano variazioni al bilancio o lo slittamento dell'appalto all'esercizio finanziario successivo, la quota relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotta del 40%;

d) qualora l'inesatto adempimento abbia portato l'Amministrazione a rinunciare al progetto o al piano o alla sua completa rielaborazione, non si ha alcuna ripartizione del fondo e le quote eventualmente accantonate o già distribuite, in relazione allo stesso atto, possono essere revocate. Inoltre l'Amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri

soggetti, esterni all'Amministrazione, o interni, ma non responsabili del sopra citato inadempimento.

Art. 9 – Liquidazione del fondo per la progettazione

1. La liquidazione delle quote spettanti ai dipendenti incaricati della progettazione e ai loro collaboratori è effettuata entro 60 giorni dalla data in cui diventa esecutiva la determinazione o la deliberazione di approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell'organo competente. La liquidazione delle quote dovute al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori nonché ai dipendenti intervenuti nella fase di Direzione lavori e ai loro collaboratori è effettuata entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.

2. Se uno degli eventi sopra indicati quale termine per la liquidazione del fondo non si verificasse a causa di leggi sopravvenute o di una modifica degli orientamenti amministrativi o per altre cause non imputabili alla responsabilità dei dipendenti destinatari del fondo, la liquidazione del fondo è disposta comunque entro 60 giorni dalla comprovata consegna del progetto al Responsabile del procedimento o entro 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento, oppure entro 60 successivi all'ultimazione della prestazione, qualora non sia accertabile il momento in cui tale causa si è verificata.

3. Al fine della liquidazione, il Responsabile del procedimento trasmette al Responsabile di servizio competente un atto scritto indicante i nominativi dei soggetti partecipanti e la somma spettante a ciascuno, in base alla prestazione effettivamente effettuata.

Art. 10 – Oneri a carico dell'Amministrazione

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri di copertura assicurativa, cioè gli oneri per la stipula della polizza assicurativa prevista dall'art. 270 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 90, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione dei lavori pubblici. Il Responsabile del procedimento provvederà ad inviare all'ufficio competente alla stipula di detta polizza formale comunicazione riportante tutti i dati relativi al progetto e al gruppo di progettazione richiesti dalla Compagnia di assicurazione.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Una copia del regolamento viene inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.

TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO

Tabella A – Determinazione del compenso incentivante in base alla tipologia dell'intervento

a) Opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica [di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), D.P.R. 207/2010] = massimo 2%, così graduato in base all'importo dell'intervento:

Importo dell'intervento	%
Fino a euro 40.000	1,6
Da euro 40.001 a euro 200.000	1,8
Oltre euro 200.000	2

b) Lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessità, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessità dell'opera, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessità, ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice = massimo 2%, così graduato in base all'importo dell'intervento:

Importo dell'intervento	%
Fino a euro 40.000	1,6
Da euro 40.001 a euro 200.000	1,8
Oltre euro 200.000	2

c) Progetti integrali di un intervento [di cui all'art. 3, comma 1, lett. m), D.P.R. 207/2010] = massimo 1,8%, così graduato in base all'importo dell'intervento:

Importo dell'intervento	%
Fino a euro 40.000	1,4
Da euro 40.001 a euro 200.000	1,6
Oltre euro 200.000	1,8

d) Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e completamento [di cui al combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lett. n), o), p), D.P.R. 207/2010 e dell'art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 380/2001, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria] = massimo 1,6%, così graduato in base all'importo dell'intervento:

Importo dell'intervento	%
-------------------------	---

Fino a euro 40.000	1,2
Da euro 40.001 a euro 200.000	1,4
Oltre euro 200.000	1,6

e) Opere o lavori non compresi nelle precedenti lett. a), b), c) e d), non costituenti attività meramente manutentive = massimo 1,4%, così graduato in base all'importo dell'intervento:

Importo dell'intervento	%
Fino a euro 40.000	1
Da euro 40.001 a euro 200.000	1,2
Oltre euro 200.000	1,4

Tabella B – Ripartizione del compenso incentivante in base al livello di progettazione

Livello di progettazione	% da calcolare sui valori indicati nella Tabella A
Preliminare	15
Definitivo	45
Esecutivo	40

Tabella C – Ripartizione del compenso incentivante in base all'incarico svolto

Incarico	%
Responsabile del procedimento senza collaboratori	31
Responsabile del procedimento con collaboratori	25
Collaboratori del Responsabile del procedimento – se presenti	6
Progettista	28
Collaboratori tecnici del progettista	7
Coordinatore della sicurezza per la progettazione	5
Direzione lavori	15

Collaboratori del Direttore lavori	9
Collaudatore	5